

STATUTO

Titolo I

Allegato "A"
Repertorio n. 15103
Raccolta n. 6929

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione denominata "UDIR" Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca" sinteticamente denominata UDIR con sede in Palermo.

2. All'UDIR possono aderire:

a) i dirigenti scolastici;

b) i presidi incaricati;

c) professionalità della ricerca e dell'istruzione.

3. All'UDIR possono aderire altresì le categorie di cui al comma precedente anche successivamente alla cessazione dal servizio.

Art. 2 - Finalità

1. L'UDIR, quale organizzazione professionale e sindacale, si prefigge i seguenti scopi:

a) rappresentare sindacalmente i dirigenti e le altre categorie di cui al precedente art. 1 in ogni sede e ad ogni livello, promuovendo la perequazione interna ed esterna della dirigenza scolastica nonché la valorizzazione di tutta la dirigenza pubblica dell'area dell'istruzione e della ricerca;

b) tutelare il prestigio professionale, gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli o collettivi degli associati, attraverso l'organizzazio-

ne di iniziative anche sindacali e culturali dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1;

c) fornire ai soci servizi di consulenza e di assistenza;

d) costituire sede di incontro e di studio degli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione scolastica e universitaria, della formazione e della ricerca;

e) promuovere l'organizzazione di iniziative atte a migliorare la professionalità dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1 e la funzionalità del servizio;

f) promuovere, progettare ed organizzare attività di formazione dei dirigenti e delle altre categorie di cui al precedente art. 1;

g) porsi come interlocutrice dei decisori politici in merito alle proposte di politica scolastica, universitaria, formativa e di ricerca;

h) costituire, nelle sue articolazioni organizzative, punti di riferimento per le Regioni, gli Enti locali, le realtà economiche e sociali e l'amministrazione scolastica;

i) presentare ad ogni livello di rappresentanza elettiva proprie liste di candidati;

j) favorire lo scambio di esperienze e di idee tra realtà territoriali diverse;

k) individuare forme di finanziamento che le consentano di realizzare in piena autonomia le proprie finalità statutarie;

l) aderire o federarsi con altre associazioni o enti aventi scopi analoghi e stipulare convenzioni con istituzioni scolastiche, reti di scuole, università, accademie e conservatori, enti di ricerca, altri enti ed istituzioni, a carattere nazionale ed internazionale;

m) garantire l'elaborazione e la diffusione, con ogni mezzo, della cultura professionale e delle proprie iniziative, attraverso l'organizzazione di seminari, incontri, convegni, dibattiti, attività di studio, di ricerca, di formazione ed aggiornamento.

Art. 3 - Convenzioni

L'UDIR può sottoscrivere convenzioni di carattere nazionale che forniscano ai propri associati tutela assicurativa, previdenziale e legale.

TITOLO II

Dei soci

Art. 4 - Iscrizione all'UDIR

a) L'iscrizione si attiva all'atto della ricezione, da parte dell'UDIR, della manifestazione di volontà di adesione del nuovo socio diretta al Presidente nazionale. Possono associarsi i dirigenti e le altre categorie di cui al precedente art. 1 in ogni sede e ad ogni livello;

b) L'iscrizione all'UDIR comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Statuto e in tutti i regolamenti associativi.

c) Il socio fa parte della struttura territoriale nel cui ambito è collocata la sede di effettivo servizio oppure, nel caso di socio pensionato, la residenza anagrafica.

d) L'UDIR si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di iscrizione con provvedimento motivato.

e) La decisione di ammissione e quella di cui al comma precedente è assunta dal Presidente nazionale entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di ammissione.

Art. 5 - Soci onorari

1. Il Presidente nazionale conferisce la qualifica di socio onorario a personalità di alto profilo culturale e professionale.

2. Il socio onorario partecipa ai lavori del Congresso nazionale nelle vesti di congressista.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

1. Il socio è tenuto ad effettuare il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio nazionale mediante delega all'amministrazione di appartenenza, all'ente di previdenza o nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.

2. I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto all'elettorato attivo e passivo secondo le modalità stabilite dai regolamenti associativi.

3. I soci hanno diritto alla fruizione di tutti i servizi deliberati dagli organi statutari.

4. Tutti i soci sono tenuti ad assumere comportamenti in sintonia con le linee politiche e con gli orientamenti espressi dagli organi statutari dell'UDIR, impegnandosi a sostenere gli stessi e a non svolgere attività contraria ai suoi fini e ad impegnarsi in ogni circostanza per la migliore riuscita delle iniziative deliberate dagli organi statutari.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) interruzione o sospensione del pagamento della quota associativa;
- c) espulsione.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. Il socio che si renda responsabile di violazioni dello Statuto, di attività contrarie ai fini ed agli interessi dell'UDIR o che ne ledano l'immagine o il prestigio, è deferito al Collegio dei Probiviri, a cura del Presidente nazionale, ad iniziativa diretta o anche eventualmente su proposta del Presidente della struttura regionale, provinciale e interprovinciale di appartenenza.

2. Il Collegio dei Probiviri può irrogare una delle seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'atto di cui il socio si è reso responsabile:

- a) censura;
- b) sospensione fino a sei mesi;

c) espulsione.

3 .L'apertura formale del procedimento disciplinare, da parte del Collegio dei Probiviri, comporta automaticamente la sospensione in via cautelare del socio da qualsiasi incarico fino alla definitiva conclusione del procedimento stesso.

4. Le sanzioni vengono irrogate dal Collegio dei Probiviri nel rispetto delle garanzie a difesa. Avverso le stesse il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può presentare appello al Consiglio nazionale che delibera definitivamente in merito.

5. Il socio, nei confronti del quale si applica la sanzione di cui al precedente comma 2 lettera b), decade immediatamente da ogni incarico. Lo stesso, una volta scontata la sanzione, non può ricoprire incarichi associativi nei successivi dodici mesi.

6. L'espulsione disposta ai sensi del precedente comma 2, lett. c), comporta, a tempo indeterminato, l'impossibilità di una successiva re-iscrizione.

7 .La competenza ad adottare e a modificare il Regolamento sulla procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è attribuita al Consiglio nazionale e al Congresso, su proposta del Presidente nazionale.

TITOLO III

Organi nazionali

Art. 9 - Organi nazionali

1. Organi nazionali dell'UDIR sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 - Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee generali della politica dell'UDIR, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e modificazioni ed elegge il Presidente Nazionale.

2. Il Congresso si celebra, di norma, ogni quattro anni con le modalità fissate nel regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.

Art. 11 - Il Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è costituito dal Presidente nazionale dell'UDIR, dai componenti il Direttivo Nazionale, dal Tesoriere e dai Presidenti regionali di cui al successivo art. 18. In caso di assenza o di impedimento del Presidente regionale può partecipare ai lavori un rappresentante regionale da lui delegato.

2. Il Consiglio è convocato su richiesta del Presidente nazionale, in via straordinaria, su richiesta di almeno un ter-

zo dei consiglieri. E' regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Il Consiglio durante i lavori elegge il suo presidente e si dota di un segretario che verbalizza quanto discusso e deciso.

3. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo e di controllo della politica associativa, nel rispetto dei deliberati congressuali.

4. Il Consiglio, nella prima seduta, convocata dal Presidente nazionale dell'UDIR entro centocinquanta giorni dalla data di conclusione del Congresso nazionale, elegge, tra i propri componenti, un Presidente e un vice Presidente.

5. La carica di Presidente nazionale dell'UDIR è incompatibile con le cariche previste dal comma precedente.

6. Il Consiglio può deliberare un proprio regolamento, e propone, con la maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Presidente nazionale, modifiche, allo stesso e allo statuto.

7. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, su convocazione del suo Presidente.

8. L'ordine del giorno è definito dal Presidente del Consiglio nazionale e deve recepire gli argomenti eventualmente proposti dal Presidente nazionale.

9. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente nazionale oppure a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

10. Il Consiglio:

a) sviluppa le linee programmatiche dell'attività dell'UDIR approvate dal Congresso;

b) approva eventuali intese strategiche con altri organismi associativi;

c) esercita, l'ultimo grado di appello contro le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri in relazione alle sanzioni disciplinari previste alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 8;

d) determina l'ammontare della quota associativa;

e) è titolare del potere regolamentare;

f) approva il rendiconto di previsione annuale ed il conto consuntivo, predisposti dal Tesoriere e corredati dalla relazione tecnica del Collegio dei Revisori dei Conti;

g) approva il verbale della seduta precedente;

h) nomina i membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori.

Art. 12 - la Direzione Nazionale

La Direzione nazionale è composta da un minimo di tre a un massimo di undici membri, nominati dal Presidente che ne fa parte; essi durano in carica quattro anni salvo revoca da parte del Presidente nazionale. La Direzione nazionale colla-

bora con il Presidente nell'attuazione del Piano delle attività deliberato dal Consiglio. Ai componenti della Direzione Nazionale sono affidate dal Presidente specifiche deleghe.

Art. 13 – Il Presidente nazionale

1. Il Presidente nazionale:

a) ha la rappresentanza legale dell'UDIR e la firma sociale, avendone anche la legittimazione processuale attiva e passiva;

b) esercita la capacità negoziale nei confronti di persone fisiche e giuridiche;

c) attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio nazionale;

d) nomina e revoca i componenti del Direttivo nazionale, il vice-Presidente, il Tesoriere;

e) garantisce l'applicazione dello statuto;

f) assume la direzione editoriale dell'organo di stampa;

g) designa i Presidenti Regionali e provinciali pro-tempore nelle province ove le sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano, i primi a pieno titolo, i secondi in qualità di osservatori alle riunioni del Consiglio nazionale a cui sono invitati;

h) sottopone al Collegio dei probiviri di cui all'art.15 le controversie nate in seno all'associazione.

2. In caso di assenza o di impedimento, ne esercita le funzioni il vicepresidente da lui nominato.

Art.14 - Il Tesoriere

IL Tesoriere, nominato dal Presidente Nazionale, gestisce la tesoreria Nazionale ed apre e gestisce i conti correnti della Associazione, provvede alla regolare tenuta della contabilità anche con sistemi informatici e redige il rendiconto economico preventivo e consuntivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio nazionale.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi ed un supplente, eletti dal Consiglio nazionale.

3. I componenti supplenti dei collegi di cui ai commi precedenti sono i primi dei non eletti.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti predisponde e rende pubblico, in sede di Consiglio nazionale, un resoconto analitico delle sue verifiche che effettua, di norma, una volta l'anno.

5. I Presidenti di entrambi i collegi partecipano alle riunioni del Consiglio nazionale se invitati a partecipare.

Art. 16 - Finanza e Patrimonio

1. Per il funzionamento dell'associazione e per il perseguimento delle finalità istituzionali, i soci sono tenuti a versare una quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

2. In sede di scioglimento, recesso o espulsione, la quota di adesione non è ripetibile, rivalutabile, né trasmissibile.

3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. Gli esercizi solari vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di essi, annualmente è redatto e approvato un rendiconto economico-finanziario.

5. Il patrimonio dell'UDIR è costituito dalle quote associative dei soci aderenti, dai beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione e da eventuali legati e donazioni.

6. Le entrate sono costituite dai versamenti degli associati e da eventuali contributi pubblici e privati, da proventi derivanti da abbonamenti e vendita di stampati, da iniziative editoriali e da attività di formazione ed aggiornamento.

7. Le uscite sono costituite dalle somme necessarie al funzionamento dell'associazione e al perseguimento dei fini istituzionali.

8. 1. Il Presidente nazionale, i componenti del Consiglio nazionale, della Direzione Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei conti e il Tesoriere hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del loro mandato.

9. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione, e l'utilizzazione dei proventi deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art.17 - Organizzazione periferica

L'organizzazione periferica dell'UDIR è costituita dalle sezioni Regionali e dalle Sezioni Provinciali. L'amministrazione delle sezioni Provinciali e Regionali è demandata al Tesoriere Nazionale.

Le sezioni provinciali e regionali, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali ed in conformità al presente statuto ed al regolamento interno, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'associazione. In casi di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle sezioni regionali e provinciali sono dichiarati decaduti dal Presidente Nazionale che provvede alla nomina di un commissario.

Art.18 - Sezioni Regionali e Provinciali

Sono organi della sezione regionale dell'associazione: il Direttivo Regionale, Il Presidente.

Il Direttivo regionale è composto dai Presidenti delle sezioni provinciali dell'associazione fino all'espletamento del

primo congresso, entro un mese dalla cui celebrazione nomina tra i suoi membri un Presidente che resta in carica fino al successivo congresso e alla nuova elezione del suo successore.

Al Direttivo Regionale spetta:

- 1) Svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale e provinciale, volte a potenziare la presenza e l'autorevolezza dell'associazione;
- 2) Gestire, in linea con le deliberazioni generali dell'associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell'associazione.

Organi delle sezioni provinciali sono: La Direzione provinciale, il Presidente che ne nomina o revoca i suoi membri.

TITOLO V

Modifiche statutarie e scioglimento

Art. 19 - Modifiche statutarie

1. Ogni modifica al presente statuto potrà essere apportata esclusivamente da deliberati del Congresso Nazionale.

Per il funzionamento dell'associazione e ad integrazione delle norme contenute nel presente statuto, il Consiglio nazionale può approvare apposito regolamento.

Art. 20 - Scioglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'UDIR potrà essere deliberato soltanto da un Congresso convocato in sessione straordinaria, il quale provvederà alla devoluzione degli eventuali beni ad altra associazione con finalità analoghe o, in subordine, ad altra associazione con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità all'uopo deliberate.